



## **OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **“I NUOVI ISTITUTI DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA – PARTE I”**

La bozza di circolare in consultazione pubblica costituisce il primo passaggio di un più ampio percorso interpretativo dedicato ai nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza, con particolare attenzione, per quanto qui rileva, alla composizione negoziata della crisi, al concordato semplificato, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e ai gruppi di imprese. La consultazione pubblica è finalizzata a raccogliere osservazioni e proposte utili al perfezionamento del testo definitivo, nell'ottica di costruire un documento di riferimento aggiornabile e progressivamente integrabile.

La stessa documentazione di sintesi evidenzia che la composizione negoziata rappresenta uno strumento volontario, riservato e assistito da un esperto, finalizzato al risanamento dell'impresa e utilizzabile anche in presenza di crisi conclamata o insolvenza attuale, purché sussistano concrete possibilità di recupero della continuità aziendale. Si tratta dunque di un istituto che richiede elasticità operativa, rapidità delle interlocuzioni, coerenza documentale e un rapporto effettivamente collaborativo tra imprenditore, esperto e creditori, ivi inclusi i creditori pubblici. Nel quadro di tale consultazione, si formulano le seguenti osservazioni con riferimento ai profili concernenti:

1. la fattibilità del piano;
2. il ruolo dei professionisti coinvolti nella transazione fiscale in composizione negoziata;
3. l'iter procedurale, con particolare riguardo alla definizione certa del debito tributario.



## INDICE

### **Premessa**

#### **1. La fattibilità del piano (Rif. al par. 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

- 1.1. Osservazioni sul set documentale
- 1.2. Ruolo dell'esperto e valutazione implicita della sostenibilità del piano
- 1.3. Proposta migliorativa

#### **2. Il ruolo dei professionisti coinvolti nella transazione fiscale in composizione negoziata (Rif.**

**al par. 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

- 2.1. Distinzione tra revisore legale della società e professionista indipendente
- 2.2. La figura unitaria del professionista indipendente
- 2.3. Critica all'interpretazione restrittiva della bozza
- 2.4. Proposta migliorativa

#### **3. Iter procedurale: la definizione certa del debito tributario (Rif. ai par. 3.3/Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento e 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

- 3.1. Centralità della tempestiva ricognizione del debito fiscale
- 3.2. Rapporto tra ricognizione del debito, trattative e misure protettive
- 3.3. Equilibrio tra doveri dell'imprenditore e doveri dell'Amministrazione Finanziaria
- 3.4. La questione della falcidiabilità dell'Iva
- 3.5. Proposta migliorativa

### **Conclusioni generali**

### **Tabella comparativa**

## **PREMESSA**

La bozza di circolare si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da un progressivo affinamento del Codice della crisi e dell'insolvenza, anche per effetto dei successivi interventi correttivi, tra cui il Correttivo-ter del 2024, che ha inciso in modo significativo anche sulla composizione negoziata e sul trattamento dei crediti tributari. La ricostruzione contenuta nella documentazione di sintesi conferma infatti una evoluzione articolata, che passa dal Codice del 2019 al Correttivo del 2020, al D.L. 118/2021, al D.Lgs. 83/2022 ed infine al D.Lgs. 136/2024. La struttura del Codice, come ricostruita nella documentazione disponibile, conferma altresì la centralità delle soluzioni di risanamento e la residualità della liquidazione giudiziale, collocando la composizione negoziata tra gli strumenti anticipati e negoziali di gestione della crisi.

Sotto questo profilo, la circolare presenta indubbiamente un'impostazione sistematica ed aggiornata. Tuttavia, proprio la sua struttura conferma che il quadro resta tuttora in evoluzione e che talune soluzioni interpretative sono ancora esposte a margini di incertezza operativa. La forte stratificazione normativa, derivante dalla successione di interventi correttivi ed integrativi, rende infatti più complessa l'individuazione della disciplina applicabile *ratione temporis* ed accresce il rischio di disallineamenti tra dato normativo, prassi amministrativa e applicazione concreta.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo trasversale: la bozza valorizza correttamente il ruolo della documentazione, ma lascia ancora ampi margini di indeterminatezza sulla struttura concreta di istanze, relazioni, piani ed allegati. Tale aspetto è particolarmente sensibile proprio nella composizione negoziata, nella proposta transattiva fiscale e nella relazione finale dell'esperto. In un istituto fondato sul dialogo tempestivo e sulla credibilità dei dati, una maggiore standardizzazione documentale potrebbe contribuire in modo significativo alla certezza operativa, alla riduzione dei tempi istruttori e alla uniformità di comportamento degli Uffici.

Le osservazioni che seguono muovono dunque dall'esigenza di assicurare che l'interpretazione amministrativa risulti pienamente coerente con il dato normativo, con la logica sistematica dell'istituto e con le esigenze operative proprie della composizione negoziata, evitando irrigidimenti documentali o procedurali non imposti dalla legge.

## **Par. 1 - LA FATTIBILITÀ DEL PIANO (Rif. al par. 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

Nel corso dello sviluppo del presente paragrafo ci si soffermerà sulla capacità informativa delle relazioni alla luce del set documentale a disposizione, si analizzeranno le criticità relative al ruolo dell'esperto e si effettueranno delle riflessioni in merito alla posizione di quest'ultimo relativamente alla fattibilità del piano.

### ***Par. 1.1. - Osservazioni sul set documentale***

La bozza di circolare, in coerenza con il dato normativo, evidenzia che l'attestazione del professionista indipendente non deve estendersi espressamente alla fattibilità del piano. Tale impostazione appare rispettosa della disciplina della composizione negoziata, che non prevede, quale condizione formale della proposta, la presentazione di un piano attestato in senso tecnico, né impone che il giudizio dell'Amministrazione Finanziaria sia fondato sulla presenza di una specifica attestazione di fattibilità. La stessa impostazione generale della bozza, dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza oltre che alla composizione negoziata, si muove lungo una linea interpretativa tesa a valorizzare la funzione del risanamento senza irrigidire indebitamente i presupposti documentali.

### ***Par. 1.2 – Ruolo dell'esperto e valutazione implicita della sostenibilità del piano***

Nel passaggio richiamato nella bozza si afferma che, pur in assenza di un espresso obbligo per il debitore di presentare un piano di risanamento munito di attestazione di fattibilità redatta da un professionista indipendente, non si può prescindere dalla presentazione di un piano, necessario in vista dei possibili esiti delle trattative previsti dall'art. 23 del Codice. La documentazione disponibile conferma, infatti, che il paragrafo 3.6 riguarda gli esiti della composizione negoziata, la relazione dell'esperto sulla perseguibilità del risanamento ed i profili fiscali connessi agli accordi ed ai piani che possono scaturire dalla procedura.

Muovendo da tale premessa, deve osservarsi che il progetto di risanamento sottoposto all'esame dell'Amministrazione non può, in concreto, non contenere tutti gli elementi idonei a dimostrare la sostenibilità dell'operazione e la fattibilità del piano in rapporto ai flussi di cassa prospettici destinati all'adempimento delle obbligazioni oggetto di transazione. Anche se non è richiesta una formale attestazione di fattibilità, il piano e la documentazione accompagnatoria devono comunque offrire una base informativa sufficiente a consentire una valutazione seria, concreta e prognostica della proposta.

Sotto questo profilo, merita evidenziare che la valutazione circa la ragionevole possibilità di adempimento non è espressamente richiesta neppure all'esperto della composizione negoziata nei termini propri dell'attestatore. Tuttavia, il ruolo dell'esperto non può dirsi neutrale o del tutto estraneo al tema della concreta perseguibilità del risanamento. Infatti, ove egli ritenga che il piano non sia concretamente perseguibile, è tenuto a rilevare l'assenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguente interruzione del percorso ed archiviazione del procedimento. Tale funzione si inserisce coerentemente nel ruolo attribuito all'esperto, la cui attività è sempre più oggetto di standardizzazione e di definizione di principi di comportamento professionale.

A ciò si aggiunga che, nei casi in cui l'esperto abbia reso pareri al giudice ai fini della conferma o della proroga delle misure protettive e cautelari, egli si è già espresso, quantomeno in via indiretta, sulla serietà del progetto di risanamento e sulla sua idoneità a giustificare la prosecuzione delle trattative. Le misure protettive, infatti, non operano come schermo automatico ed indiscriminato, ma richiedono una verifica della funzionalità della protezione rispetto ad un concreto percorso di risanamento. La documentazione disponibile conferma che esse si collocano al centro del percorso di risanamento e che la loro efficacia dipende dalla qualità dell'utilizzo che ne viene fatto, in funzione di un reale progetto di superamento della crisi.

Parimenti, deve rilevarsi che l'attendibilità del piano, delle sue assunzioni e degli sviluppi prospettati dall'imprenditore nelle relazioni accompagnatorie deve essere tale da consentire al professionista indipendente di esprimere un giudizio attendibile sulla convenienza della soluzione negoziata rispetto alla liquidazione giudiziale. Invero, il giudizio di convenienza non può essere formulato in modo serio e motivato senza una preliminare, ancorché implicita, verifica della sostenibilità del piano e della ragionevole possibilità di esecuzione della proposta. La convenienza, infatti, costituisce un giudizio comparativo e prognostico, che richiede di

raffrontare il trattamento offerto nella soluzione negoziata con quello ricavabile nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

Ne consegue che, pur in assenza di una attestazione espressa di fattibilità, non può sostenersi che il professionista indipendente resti del tutto estraneo a una valutazione, almeno implicita, dei risultati espressi nel piano in raffronto a quelli conseguibili nella liquidazione giudiziale. La distinzione tra attestazione formale di fattibilità ed apprezzamento sostanziale della sostenibilità del piano deve quindi essere preservata sul piano tecnico, ma non può tradursi nell'irrelevanza del contenuto economico-finanziario del piano ai fini dell'istruttoria.

### ***Par. 1.3 - Proposta migliorativa***

**In termini propositivi, si ritiene opportuno suggerire che l'Agenzia delle Entrate acquisisca ogni utile elemento di giudizio sulla fattibilità del piano attraverso gli strumenti informativi già disponibili nell'ambito della composizione negoziata, valorizzando in particolare la documentazione presente sulla piattaforma telematica della composizione negoziata. Una simile soluzione consentirebbe di rispettare il dato normativo senza introdurre requisiti documentali ulteriori o surrettiziamente assimilabili ad un'attestazione non prevista.**

**In particolare, potrebbe essere utile che l'Agenzia richieda espressamente all'esperto indipendente di confermare quale sia il contenuto definitivo della relazione e del piano di risanamento predisposti dall'impresa, anche all'esito del confronto sviluppato nel corso delle trattative, pur se tali documenti siano privi di attestazione. Inoltre, l'Agenzia potrebbe chiedere allo stesso esperto una conferma circa l'esistenza di concrete prospettive di risanamento desumibili dal piano e dalla relazione illustrativa. Tale conferma non trasformerebbe l'esperto in attestatore, ma costituirebbe soltanto la presa d'atto di una condizione minima già insita nel corretto svolgimento della composizione negoziata.**

**Allo stesso modo, l'Agenzia potrebbe valorizzare, all'interno della relazione dell'esperto e della documentazione disponibile, quelle valutazioni e quei riscontri, anche impliciti, dai quali emerge l'affidabilità della proposta e la sua idoneità a rappresentare una soluzione migliorativa rispetto allo scenario liquidatorio. Questa soluzione presenta plurimi vantaggi:**

- **consente di rispettare il dato normativo;**
- **evita di irrigidire inutilmente il set documentale;**
- **valorizza il ruolo proprio dell'esperto, senza alterarne la funzione e senza trasformarlo impropriamente in attestatore;**
- **consente all'Amministrazione finanziaria di fondare il proprio giudizio su un quadro informativo più completo, coerente e aderente alla realtà della trattativa.**

## **Par. 2 – IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLA TRANSAZIONE FISCALE IN COMPOSIZIONE NEGOZIATA (Rif. al par. 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

Con il presente paragrafo saranno esaminate le criticità ricollegabili all'implementazione delle attività che fanno capo al professionista indipendente e ci si soffermerà sulla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la stesura della bozza di circolare.

### ***Par. 2.1 - Distinzione tra revisore legale della società e professionista indipendente***

Alle pagine 115-116 della bozza di circolare, l'Amministrazione Finanziaria assume una posizione interpretativa particolarmente restrittiva, affermando che, sebbene il revisore legale, qualora iscritto anche nell'elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, sia in possesso dei requisiti previsti per il professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del CCII, le due relazioni non potrebbero essere redatte dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza.

Tale impostazione può essere condivisa solo in parte, ossia esclusivamente nell'ipotesi in cui si intenda affidare l'incarico di attestazione al soggetto già incaricato della revisione legale dell'impresa. In questo caso, infatti, il revisore legale della società, pur potendo astrattamente possedere i requisiti professionali richiesti dalla norma, non potrebbe assumere anche il ruolo di attestatore, in quanto verrebbe meno il requisito dell'indipendenza richiesto al professionista indipendente. La stessa nozione di professionista indipendente, come risultante dalla disciplina di riferimento, esclude che il soggetto possa essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; la documentazione di sintesi disponibile evidenzia infatti che il legislatore ha inteso puntualizzare proprio le caratteristiche di indipendenza che

devono contraddistinguere tale funzione. In tale prospettiva, la preclusione appare giustificata e coerente con la ratio del presidio di terzietà.

Diversa è però la seconda ipotesi, che la bozza di circolare non distingue adeguatamente. Non si comprende, infatti, per quale motivo il professionista indipendente di cui alla citata lettera o), che deve comunque possedere anche l'iscrizione nel registro dei revisori legali oltre ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi, non possa assumere cumulativamente sia l'incarico di redigere l'asseverazione di veridicità dei dati aziendali sia quello di attestare la convenienza della proposta.

### ***Par. 2.2 - La figura unitaria del professionista indipendente***

A sostegno dell'impostazione proposta al termine del precedente paragrafo, deve osservarsi che il passaggio della bozza di circolare unisce i concetti di imparzialità e indipendenza senza distinguerne adeguatamente il diverso significato giuridico e funzionale. La lettera o) dell'art. 2 del Codice della crisi delinea infatti il professionista indipendente come figura unitaria, connotata cumulativamente da specifici requisiti soggettivi e professionali. La stessa ricostruzione normativa disponibile negli archivi segnala che il legislatore, nel ridefinire tale nozione, ha chiarito che il professionista, oltre a essere iscritto nel registro dei revisori legali e nell'elenco dei gestori della crisi, deve presentare l'assenza di rapporti personali o professionali tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Se il legislatore avesse voluto imporre l'intervento di due figure distinte, una per l'asseverazione di veridicità ed una seconda per l'attestazione di convenienza, avrebbe configurato nella norma due soggetti differenti, ciascuno con autonomi requisiti. Al contrario, ha scelto di definire una sola figura professionale che cumula in sé entrambe le qualità richieste. Per questo motivo, un'interpretazione amministrativa che escluda in via generale la possibilità che il medesimo professionista rediga entrambe le relazioni non appare coerente né con il dato letterale né con la logica sistematica della disposizione.

Sotto questo profilo, occorre dunque distinguere nettamente il caso del revisore legale già incaricato dalla società, il quale può non essere indipendente in ragione del rapporto professionale in essere con l'impresa, dal caso del professionista indipendente esterno, il quale, pur essendo necessariamente anche revisore legale, non intrattiene con l'impresa quei rapporti che possano comprometterne l'autonomia di giudizio.

### ***Par. 2.3 – Critica all’interpretazione restrittiva della bozza***

Una lettura sistematica della disciplina induce a ritenere preferibile l’opzione opposta rispetto a quella accolta dalla bozza. Il paragrafo 3.6 si occupa degli esiti della composizione negoziata, del ruolo dell’esperto e dei riflessi fiscali connessi agli accordi e ai piani che ne possono derivare; la sintesi disponibile conferma che la relazione dell’esperto sulla perseguibilità del risanamento e gli effetti fiscali degli accordi costituiscono profili centrali di tale segmento della circolare. In tale contesto, irrigidire il profilo soggettivo delle relazioni richieste nella transazione fiscale rischia di appesantire senza valida ragione il funzionamento dell’istituto, che per sua natura è costruito come percorso flessibile, stragiudiziale e a costi contenuti.

In questa direzione si colloca anche la valorizzazione del contenimento dei costi e della funzionalità operativa della composizione negoziata. La composizione negoziata è concepita come strumento di accesso relativamente agile, calibrato sull’esigenza di favorire l’emersione anticipata della crisi ed il dialogo con i creditori, anche pubblici, attraverso una piattaforma telematica e un set documentale essenziale, con possibilità di chiusura anticipata in caso di manifesta impraticabilità delle soluzioni; la stessa documentazione di sintesi conferma che si tratta di una procedura volontaria volta a favorire iniziative tempestive di risanamento in presenza di concrete possibilità di recupero della continuità aziendale. In questo quadro, moltiplicare i centri di costo professionale oltre quanto strettamente necessario finirebbe per depotenziare l’effettività dello strumento.

A sostegno di tale impostazione, assume rilievo il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del novembre 2025, richiamato nelle osservazioni, laddove si afferma che, nel caso in cui l’impresa non sia dotata di revisore legale, parrebbe consentito affidare ad un unico professionista, munito dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti per il professionista indipendente, entrambe le attività, anche per una evidente ragione di contenimento dei costi.

Ulteriore conferma della preferibilità di una lettura non restrittiva si ricava dal raffronto con altre disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle procedure in cui è richiesta la relazione del professionista indipendente, il Codice ammette che un unico professionista renda valutazioni

che investono congiuntamente la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ne deriva che l'argomento fondato sulla separazione testuale delle due relazioni non appare sufficiente a sorreggere la conclusione raggiunta dalla bozza di circolare. La circostanza che la norma menzioni distintamente l'asseverazione di veridicità e l'attestazione di convenienza non implica, di per sé, la necessaria diversità soggettiva del redattore, soprattutto in assenza di un espresso divieto normativo. Una simile conclusione introdurrebbe, per via interpretativa, un vincolo ulteriore non chiaramente ricavabile dalla legge.

**Sotto il profilo sistematico, la soluzione più equilibrata appare dunque quella di distinguere nettamente tra:**

- **il revisore legale dell'impresa, che, in quanto già legato alla società da un rapporto professionale, non può assumere il ruolo di attestatore;**
- **il professionista indipendente esterno, in possesso di tutti i requisiti di legge, che può invece essere incaricato sia dell'asseverazione di veridicità dei dati aziendali sia dell'attestazione di convenienza della proposta.**

Questa impostazione consente di tutelare effettivamente i principi di indipendenza e imparzialità, senza però trasformarli in un ostacolo irragionevole al corretto funzionamento della procedura. Essa appare inoltre maggiormente coerente con la funzione del professionista indipendente nel sistema del Codice, che è chiamato a svolgere valutazioni tecniche integrate e a supportare, con il proprio apporto specialistico, il perseguimento di soluzioni di risanamento credibili e sostenibili.

#### ***Par. 2.4 – Proposta migliorativa***

**In termini propositivi, si suggerisce di riformulare il passaggio della bozza di circolare precisando che:**

- **resta ferma l'impossibilità per il revisore legale già incaricato dalla società di assumere anche il ruolo di attestatore, per difetto del requisito di indipendenza;**
- **deve invece ritenersi consentito che il professionista indipendente esterno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera o), del CCII, possa procedere sia all'asseverazione di veridicità dei dati aziendali sia all'attestazione di convenienza della proposta.**

**Una simile precisazione avrebbe il pregio di:**

- **rispettare il principio di indipendenza nella sua effettiva portata;**
- **evitare una lettura eccessivamente rigida e formalistica della norma;**
- **contenere i costi della procedura in coerenza con la natura e le finalità della composizione negoziata;**
- **allineare l'interpretazione amministrativa a una lettura sistematica del CCII e alla logica complessiva degli istituti di regolazione della crisi.**

**Par. 3 – ITER PROCEDURALE: LA DEFINIZIONE CERTA DEL DEBITO TRIBUTARIO (Rif. ai par. 3.3/Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento e 3.6 della bozza di circolare/Conclusione delle trattative)**

L'iter procedurale risulta caratterizzato da una serie di criticità che se non corrette, o almeno sottoposte ad una precisa attività di coordinamento, rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso legislatore si è prefissato in sede di predisposizione dell'impianto normativo della composizione negoziata e della transazione fiscale nell'ambito della stessa.

***Par. 3.1 - Centralità della tempestiva ricognizione del debito fiscale***

Uno dei principali profili di criticità che emergono nella prassi applicativa in merito alle istanze presentate nell'ambito della composizione negoziata concerne l'eccessiva durata del rilascio del certificato unico dei debiti tributari. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza operativa, poiché la conoscenza tempestiva ed attendibile della posizione debitoria fiscale costituisce un presupposto essenziale sia per la corretta impostazione del piano di risanamento sia per una interlocuzione effettiva e consapevole con l'Amministrazione Finanziaria.

A tale profilo si aggiunge una criticità di carattere più generale, che merita di essere evidenziata in modo espresso: la composizione negoziata è strutturalmente costruita come percorso rapido, riservato e orientato alla ricerca tempestiva di soluzioni di risanamento, mentre l'azione dell'Amministrazione Finanziaria resta inevitabilmente incardinata in procedimenti amministrativi interni più lenti e formalizzati. La stessa diffusione della composizione negoziata è stata collegata, nella prassi applicativa, ai suoi tratti distintivi di volontarietà, riservatezza, contenimento dei costi e funzionalità al mantenimento della continuità aziendale.

Proprio per questo, il rischio di disallineamento temporale tra dinamica delle trattative e tempi del Fisco costituisce uno dei punti nevralgici dell'istituto.

La centralità dell'esigenza di una conoscenza tempestiva del debito tributario è confermata dal fatto che la disciplina della composizione negoziata, come sintetizzata nella bozza di circolare, attribuisce rilievo ad un set documentale iniziale volto a consentire una valutazione preliminare della perseguibilità del risanamento, in un contesto nel quale è espressamente sottolineata l'importanza di un dialogo strutturato con i creditori pubblici ai fini della formulazione di proposte fiscali realistiche.

Deve pertanto essere valutato con estremo favore il passaggio della bozza di circolare in cui si chiarisce che, una volta acquisita notizia dell'istanza di nomina dell'esperto, gli Uffici devono procedere con la massima tempestività alla ricognizione del debito tributario complessivo. Tale ricognizione è destinata a costituire la base per la quantificazione del debito da comunicare alla parte al momento della presentazione dell'istanza di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis. Questa impostazione appare pienamente coerente con il ruolo attivo che la bozza attribuisce ai creditori pubblici nel corso della composizione negoziata e con l'esigenza di rendere le trattative realmente funzionali al risanamento.

Tuttavia, proprio in tale passaggio si annida un profilo critico. Se infatti l'attività di ricognizione del debito tributario è doverosa e deve essere avviata con tempestività, l'assenza di un termine certo per l'evasione del certificato o comunque per la definizione di tale ricognizione rischia di depotenziare in concreto il principio di collaborazione leale e fattiva sancito dall'art. 16 del Codice. La documentazione di sintesi disponibile conferma che le parti devono collaborare lealmente, fornendo informazioni veritiere e tempestive e astenendosi da condotte ostruzionistiche.

Non assegnare un termine, infatti, equivale in larga misura a svuotare di effettività quel modello collaborativo che dovrebbe caratterizzare l'intera procedura. In questa fase intermedia, che precede la presentazione della proposta transattiva, gli Uffici sono chiamati a garantire un flusso informativo idoneo a consentire all'imprenditore e all'esperto di costruire una proposta seria, sostenibile e istruita su basi oggettive. È del resto evidente, anche alla luce dell'impostazione sistematica della composizione negoziata, che la proposta deve provenire dall'impresa e che la prima rappresentazione del trattamento del credito erariale può essere

desunta solo dal piano di risanamento, una volta elaborato e condiviso nel confronto con l'esperto.

### ***Par. 3.2 - Rapporto tra ricognizione del debito, trattative e misure protettive***

Sotto un profilo diverso rispetto a quello trattato al par. 3.1, si sottolinea che la partecipazione attiva dell'Amministrazione Finanziaria non riguarda soltanto il momento finale della proposta transattiva, ma si estende anche alla fase delle misure protettive e cautelari. La bozza di circolare evidenzia infatti che, una volta acquisita conoscenza della procedura, gli Uffici sono chiamati a verificare la completezza della documentazione, ad esaminare i motivi del ricorso ed il progetto di piano di risanamento, nonché a valutare l'idoneità del piano al superamento dello stato di crisi e la sua attuabilità. Questa impostazione si raccorda coerentemente con la funzione delle misure protettive, che possono essere concesse e mantenute solo in presenza di una seria prospettiva di risanamento e di un controllo giudiziale rigoroso sulla funzionalità della protezione rispetto alle trattative.

Proprio in questa fase emerge con maggiore chiarezza un'ulteriore criticità operativa: le misure protettive non determinano, di per sé, una generale sospensione dell'ordinaria attività amministrativa degli Uffici finalizzata alla determinazione del debito fiscale. La documentazione disponibile mostra che le misure protettive sono strumenti rivolti essenzialmente ad impedire azioni esecutive o cautelari pregiudizievoli, e che la loro attivazione richiede una specifica iniziativa del debitore e un percorso di conferma giudiziale. Ne consegue che, pur in presenza della protezione, l'attività amministrativa può proseguire, con il rischio che nel corso delle trattative si producano aggiornamenti, iscrizioni a ruolo o ulteriori attività di emersione del debito suscettibili di incidere sul quadro complessivo della proposta. Tale asimmetria tra protezione negoziale e prosecuzione dell'attività amministrativa genera inevitabili incertezze sul valore effettivo del debito durante la trattativa e rafforza la necessità di una ricognizione tempestiva, costante e aggiornata.

Ne deriva che la conoscenza del debito tributario non costituisce un'esigenza meramente eventuale o differita al momento della domanda transattiva, ma rappresenta un presupposto rilevante già nella fase iniziale e intermedia del percorso. Disporre tempestivamente della certificazione, o comunque di una ricognizione attendibile del debito, consente un lavoro più

ordinato nella redazione del piano, agevola le verifiche tecniche e rende più affidabile l'interlocuzione con l'Amministrazione Finanziaria.

### ***Par. 3.3 - Equilibrio tra doveri dell'imprenditore e doveri dell'Amministrazione Finanziaria***

Nel contesto citato al termine del precedente paragrafo, l'imprenditore che intenda avvalersi dell'istituto della transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata è chiamato, a sua volta, ad attivarsi con tempestività, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie e predisponendo in tempi utili la documentazione tecnica richiesta. Tuttavia, proprio il richiamo alla tempestiva attivazione del debitore impone, in termini di equilibrio procedurale, che anche l'Amministrazione Finanziaria sia posta entro un perimetro temporale sufficientemente definito. Non appare infatti ragionevole contestare all'imprenditore un ritardo nella presentazione dell'istanza di transazione fiscale laddove la quantificazione del credito erariale non sia stata ancora definita con sufficiente certezza, anche tenendo conto dell'eventuale esistenza di attività accertative in corso non note al debitore.

Sotto questo profilo, è certamente apprezzabile che la bozza individui, seppure in via ordinatoria e per analogia con altre procedure di regolazione della crisi, un termine di trenta giorni per la predisposizione della certificazione successiva alla presentazione della proposta transattiva. Si tratta di un'apertura significativa dell'Amministrazione verso una migliore organizzazione dell'iter procedurale, in coerenza con l'esigenza di un ordinato e consapevole svolgimento delle trattative.

Resta però un ulteriore elemento di criticità pratica: può determinarsi una sfasatura tra il tempo necessario all'Amministrazione per pervenire ad una valutazione compiuta della proposta fiscale ed il tempo utile residuo della procedura o della successiva finestra procedimentale. Anche in altri strumenti di regolazione della crisi, il legislatore ha previsto termini di adesione rilevanti, pari anche a novanta giorni, per consentire una valutazione informata da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Traslando tale logica nella composizione negoziata, è evidente che una proposta presentata troppo tardi rischia di non essere materialmente istruibile; ma è altrettanto evidente che l'assenza di una preventiva ed affidabile ricognizione del debito può ritardare fisiologicamente la stessa presentazione della proposta. Anche sotto questo profilo, solo il rispetto reciproco dei tempi necessari all'altra parte per produrre informazioni e dare riscontri può realizzare un effettivo modello di leale collaborazione.

È allora plausibile ritenere che, ove il certificato unico dei debiti tributari venga rilasciato tempestivamente già nella fase iniziale, la certificazione successiva alla proposta transattiva possa assolvere principalmente ad una funzione di aggiornamento della posizione debitoria alla data di presentazione della proposta. Ciò consentirebbe di evitare duplicazioni istruttorie non necessarie e di rendere più fluida l'interlocuzione tra contribuente e Ufficio.

Nella prassi, peraltro, si registra frequentemente la necessità di integrare il quadro informativo con dichiarazioni sostitutive dell'imprenditore relative a debiti fiscali non ancora rilevabili negli archivi dell'Amministrazione, poiché concernenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini dichiarativi. Anche tale circostanza conferma l'utilità di una disciplina che distingua con maggiore chiarezza tra debito già emerso dagli archivi e debito maturato ma non ancora formalmente registrato, così da agevolare una più rapida definizione del perimetro della proposta.

A questo proposito sarebbe auspicabile la sospensione dell'attività amministrativa degli Uffici una volta pubblicata l'istanza sul Registro delle Imprese o quantomeno la previsione di misure di carattere premiale (sia in termini di entità delle sanzioni che di possibilità di rateizzazione) che - fatta eccezione per casi di frode - possa permettere all'impresa contribuente di iniziare un'interlocuzione e di aderire in tempi brevi ad una quantificazione delle imposte non ricomprese nel perimetro della procedura in modo da evitare lunghi contenziosi che si potrebbero riflettere anche sulla possibilità di onorare un accordo transattivo nel frattempo stipulato.

### ***Par. 3.4 La questione della falcidiabilità dell'IVA***

La problematica paventata al termine del precedente paragrafo investe molto spesso la quantificazione del debito IVA in relazione al quale l'Amministrazione Finanziaria ha assunto molto spesso una posizione alquanto rigida anche in presenza di disposizioni normative che ne riconoscevano la falcidiabilità anche nel caso della composizione negoziata.

In merito alla questione appena accennata sarebbe utile una precisazione ulteriore riguardo ai limiti entro cui lo strumento può essere utilizzato.

Nell'ambito dei vari interventi correttivi che si sono succeduti nell'arco degli anni è stata fatta luce sulla delimitazione dell'ambito dei "tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea", delimitazione che ha permesso di escludere l'imposta nazionale dal novero dei



tributi che non potevano essere oggetto di transazione fiscale. Nonostante la chiara previsione delle disposizioni normative si riscontra ancora una posizione alquanto tiepida da parte degli Uffici.

A questo proposito si sottolinea che esistono numerose pronunce della giurisprudenza di merito nazionale (tra le altre, Tribunale di Monza, decreto del 31 dicembre 2025) che hanno interpretato le disposizioni alla luce della decisione UE-Euratom 2020/2053. Dalla lettura degli organi sovranazionali emerge chiaramente che il concetto di “risorsa propria dell’Unione Europea” non coincide in toto con il gettito riferibile all’IVA quale tributo nazionale. Con la stessa decisione viene precisato che il tributo di spettanza dell’Unione Europea viene calcolato applicando un’aliquota a titolo di prelievo al gettito dell’IVA nell’ambito di un parametro applicato alla misura del reddito nazionale lordo. Il gettito dell’IVA rappresenta, quindi, uno dei due parametri sulla base dei quali calcolare l’importo da versare al bilancio dell’Unione.

Alla luce di quanto detto non dovrebbero sorgere altri dubbi in relazione all’esclusione dell’Iva dall’ambito delle risorse proprie dell’Unione Europea ed in merito alla sua definitiva considerazione all’interno del perimetro dei tributi a cui risulta applicabile l’istituto della transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII.

Una volta appurato questo, quindi, l’applicabilità dell’istituto della transazione fiscale anche all’Iva incontra l’unico limite nella sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale quindi in una valutazione di convenienza alla stipula dell’accordo rispetto all’apertura di una procedura di liquidazione.

Come precisato già nei precedenti punti del presente documento si auspica da parte dell’Agenzia delle Entrate l’assunzione di una posizione più netta in merito alla considerazione dell’Iva nell’ambito dell’accordo transattivo.

Il tutto è auspicabile sia in considerazione del fatto che la procedura di composizione negoziata della crisi si presenta quale strumento di carattere extragiudiziale con un elevato grado di adattabilità alle situazioni concrete nell’ambito delle quali uno dei problemi che in questo momento storico attanaglia le imprese è rappresentato dai problemi di liquidità che si sono riflessi, a loro, sulla capacità di versare periodicamente proprio l’Imposta sul Valore Aggiunto. L’Iva rappresenta, infatti, il tributo che statisticamente copre buona parte dell’insoluto delle imprese sul versante tributario.

Una presa di posizione netta sulla questione da parte dell'Agenzia delle Entrate risulterebbe essere coerente anche con la posizione emersa già da tempo anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale (Sentenza 245/2019) ha fondato il proprio ragionamento sull'assunto che nell'evoluzione sia normativa che giurisprudenziale risulti ormai superata quella concezione dell'intangibilità a tutti i costi dell'IVA in favore di un approccio di tipo funzionale che trovi il proprio riferimento nella tutela dell'interesse erariale rappresentato appunto dalla possibilità di stipula di un accordo che garantisca una riscossione del tributo in misura superiore a quella assicurata dall'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale. In tutto questo assume fondamentale importanza la disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di informazioni che, indipendentemente dai soggetti coinvolti nella produzione delle stesse, si caratterizzino per la loro qualità e la loro funzionalità all'assunzione di decisioni in maniera consapevole. Il tutto rimanda alle precedenti analisi in merito ai soggetti incaricati dell'asseverazione dei dati e dell'estensione del piano di fattibilità.

### ***Par. 3.5 - Proposta migliorativa***

**In termini di proposta migliorativa, si suggerisce di prevedere espressamente un termine massimo per la produzione del certificato di cui all'art. 364, anche in considerazione del fatto che, nella prassi, i tempi di rilascio risultano molto variabili da ufficio a ufficio. L'individuazione di un termine, ancorché ordinatorio, contribuirebbe a dare effettività ai principi di collaborazione e di tempestività già richiamati nella bozza di circolare e renderebbe più uniforme il comportamento degli Uffici sul territorio.**

**Inoltre, potrebbe essere utilmente previsto che, all'interno della proposta transattiva, sia distinta in modo espresso la quota di imposte maturate sino alla data di presentazione della proposta, mediante allegazione di un prospetto autocertificato dall'imprenditore. Una simile soluzione consentirebbe di semplificare le verifiche successive, ridurre le richieste integrative e snellire il confronto tra Ufficio e contribuente, senza alterare il riparto dei rispettivi oneri informativi.**

**Potrebbe infine risultare particolarmente utile, in chiave organizzativa, valorizzare maggiormente l'interoperabilità tra piattaforma della composizione negoziata e sistemi informativi dell'Amministrazione Finanziaria, così da rendere la ricognizione del debito più tempestiva e coerente con i tempi della procedura. La stessa evoluzione normativa del**

**Codice, come ricostruita nella documentazione di sintesi, ha dato rilievo crescente agli strumenti digitali, alla interoperabilità ed alla riduzione dei tempi e dei costi procedurali. Una tale impostazione risulterebbe coerente con la struttura della composizione negoziata, che richiede un dialogo tempestivo, informato e tecnicamente attendibile tra debitore, esperto e creditori pubblici, sin dalla fase di accesso e per tutta la durata delle trattative.**

## **CONCLUSIONI GENERALI**

Le osservazioni che precedono muovono da un'impostazione di fondo pienamente adesiva alla ratio della composizione negoziata quale strumento anticipato, flessibile e collaborativo di gestione della crisi, coerente con la centralità delle soluzioni di risanamento nel sistema del Codice della crisi e dell'insolvenza. In tale prospettiva, la bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un contributo importante di sistemazione interpretativa, ma presenta ancora alcuni profili che, se non meglio precisati, rischiano di tradursi in irrigidimenti applicativi non coerenti con la struttura e le finalità dell'istituto. In particolare, si ritiene opportuno:

- evitare che la mancanza di una attestazione formale di fattibilità si traduca, in via indiretta, in un ostacolo sproporzionato alla valutazione della proposta, valorizzando invece gli elementi sostanziali desumibili dal piano e dalla relazione dell'esperto;
- chiarire che la nozione di professionista indipendente, quale figura unitaria delineata dalla legge, non impone di per sé la necessaria duplicazione soggettiva degli incarichi, ferma restando l'incompatibilità del revisore legale già incaricato dalla società;
- assicurare maggiore certezza e uniformità temporale nella ricognizione del debito tributario, così da rendere effettivi i principi di leale collaborazione e di reciproca tempestività che devono governare l'intera procedura;
- considerare espressamente la tensione tra tempi propri della composizione negoziata e tempi dell'azione amministrativa fiscale, nonché gli effetti della mancata sospensione dell'ordinaria attività accertativa durante le trattative.

A ciò si aggiungono alcuni profili trasversali che, pur eccedendo il perimetro dei tre punti esaminati, appaiono meritevoli di specifica considerazione nella versione definitiva della circolare. **In primo luogo, la forte stratificazione normativa che caratterizza il Codice e i suoi successivi correttivi rende opportuna la predisposizione di strumenti di**



**coordinamento più espliciti, quali tabelle sinottiche articolo per articolo con indicazione delle modifiche intervenute, della decorrenza e del regime transitorio. In secondo luogo, la bozza potrebbe utilmente rafforzare il livello di standardizzazione documentale, allegando modelli o checklist ufficiali per la proposta transattiva ex art. 23, comma 2-bis, per la relazione di convenienza fiscale e per la relazione finale dell'esperto. Una maggiore uniformità documentale ridurrebbe il rischio di prassi difformi e migliorerebbe la prevedibilità dell'istruttoria.**

Sotto altro profilo, appare opportuno un chiarimento più netto anche sul **trattamento dell'IVA nell'accordo transattivo**, tenuto conto che i materiali disponibili confermano come l'accordo si estenda ai tributi erariali, IVA compresa, mentre restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea in senso tecnico. In questa prospettiva, **sarebbe utile precisare in modo definitivo che la falcidia dell'IVA è ammissibile nei limiti in cui la proposta risulti non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che il relativo trattamento sia illustrato in modo analitico e separato all'interno della proposta.**

Una riformulazione della bozza nei termini sopra proposti consentirebbe, da un lato, di rafforzare la coerenza dell'interpretazione amministrativa con il dato normativo e sistematico e, dall'altro, di migliorare la funzionalità concreta della composizione negoziata, riducendo il rischio di disallineamenti istruttori, duplicazioni professionali non necessarie, incertezze documentali e ritardi procedurali incompatibili con l'esigenza di tempestivo risanamento.

## TABELLA COMPARATIVA

Di seguito si riporta una tabella comparativa che illustra le differenze essenziali tra le varie sezioni del documento.

| Sezione / tema                                                            | Oggetto principale                                                        | Posizione della bozza / quadro descritto                                                                                                                                                         | Osservazione critica del documento                                                                                                                                                                                                                                | Differenza essenziale                                                                                                                                                                                | Riferimenti normativi pertinenti                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premessa</b>                                                           | Inquadramento sistematico della riforma e della composizione negoziata    | La bozza si colloca in un percorso interpretativo più ampio sui nuovi istituti del CCII; valorizza la composizione negoziata come strumento volontario, riservato e orientato al risanamento     | Il documento evidenzia che il quadro resta stratificato e in evoluzione, con rischio di disallineamenti tra norma, prassi e applicazione concreta                                                                                                                 | La differenza qui non è su una singola regola fiscale, ma sul <b>metodo interpretativo</b> : la bozza è sistematica ma ancora non abbastanza standardizzata sul piano operativo-documentale          | D.Lgs. n. 14/2019; D.L. n. 118/2021; D.Lgs. n. 83/2022; D.Lgs. n. 136/2024                                                                                                                     |
| <b>1. Fattibilità del piano</b>                                           | Necessità o meno di una attestazione formale di fattibilità               | La bozza riconosce che nella composizione negoziata non è richiesto ex lege un piano attestato in senso tecnico; tuttavia non si può prescindere da un piano ai fini degli esiti della procedura | Il documento concorda sull'assenza di un obbligo formale di attestazione, ma sottolinea che il piano deve comunque contenere elementi sostanziali idonei a dimostrarne sostenibilità e concreta eseguibilità                                                      | <b>Differenza essenziale:</b> assenza di obbligo di attestazione formale <b>non</b> equivale a irrilevanza della fattibilità sostanziale                                                             | Art. 23 CCII, richiamato per gli esiti delle trattative; disciplina generale della composizione negoziata richiamata nella sintesi della bozza                                                 |
| <b>1.2 Ruolo dell'esperto e valutazione implicita della sostenibilità</b> | Funzione dell'esperto nella verifica della perseguibilità del risanamento | La bozza non richiede all'esperto una attestazione di fattibilità nei termini propri dell'attestatore                                                                                            | Il documento rileva che l'esperto, se ritiene assenti concrete prospettive di risanamento, deve rilevarlo, con possibile interruzione del percorso; inoltre i suoi pareri sulle misure protettive implicano già una valutazione indiretta sulla serietà del piano | <b>Differenza essenziale:</b> la bozza distingue correttamente esperto e attestatore, ma il documento insiste sul fatto che l'esperto non è "neutro" rispetto alla sostenibilità economica del piano | Artt. 16 e 23 CCII; disciplina delle misure protettive nella composizione negoziata; nei materiali di supporto emerge la centralità delle misure in rapporto alla funzionalità del risanamento |
| <b>1.3 Valutazione fiscale della</b>                                      | Rapporto tra piano e giudizio di                                          | La bozza valorizza il                                                                                                                                                                            | Il documento osserva che tale giudizio                                                                                                                                                                                                                            | <b>Differenza essenziale fiscale:</b> il giudizio di                                                                                                                                                 | Art. 23, comma 2-bis,                                                                                                                                                                          |

| Sezione / tema                                                     | Oggetto principale                                                                | Posizione della bozza / quadro descritto                                                                                                             | Osservazione critica del documento                                                                                                                                                                               | Differenza essenziale                                                                                                                                                                                         | Riferimenti normativi pertinenti                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>proposta</b>                                                    | convenienza per l'Erario                                                          | giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione                                                                                 | comparativo non può essere formulato seriamente senza una verifica almeno implicita della sostenibilità del piano e dei flussi prospettici destinati all'adempimento del debito tributario                       | convenienza tributaria presuppone, anche se non formalmente, una base economico-finanziaria attendibile                                                                                                       | CCII; criterio comparativo con lo scenario liquidatorio; principi del CCII sulla prevalenza delle soluzioni di risanamento                                            |
| <b>2. Ruolo dei professionisti – revisore legale della società</b> | Compatibilità tra revisione legale e funzione attestativa                         | La bozza assume una lettura restrittiva: le relazioni non dovrebbero essere redatte dalla medesima figura per ragioni di imparzialità e indipendenza | Il documento condivide la preclusione solo se il soggetto è il <b>revisore legale già incaricato dalla società</b> , perché in tal caso può difettare l'indipendenza                                             | <b>Differenza essenziale:</b> divieto giustificato solo per il revisore interno o già incaricato, non in via generalizzata per ogni professionista che sia anche revisore                                     | Art. 2, comma 1, lett. o), CCII, sulla nozione di professionista indipendente; principi di indipendenza richiamati nella sintesi della bozza                          |
| <b>2.2 Professionista indipendente esterno</b>                     | Possibilità di cumulare asseverazione di veridicità e attestazione di convenienza | La bozza sembrerebbe escludere che le due relazioni possano essere redatte dal medesimo soggetto                                                     | Il documento contesta questa lettura: se il professionista è esterno, indipendente e in possesso dei requisiti di legge, può redigere entrambe le relazioni                                                      | <b>Differenza essenziale normativa:</b> la bozza introduce una separazione soggettiva non espressamente prevista dalla legge; il documento sostiene invece la figura unitaria del professionista indipendente | Art. 2, comma 1, lett. o), CCII; logica sistematica del CCII in tema di attestazioni unitarie; richiamo alla funzionalità e al contenimento dei costi della procedura |
| <b>2.3 Indipendenza vs imparzialità</b>                            | Fondamento della preclusione soggettiva                                           | La bozza tende a collegare indistintamente imparzialità e indipendenza                                                                               | Il documento distingue i concetti e ritiene che la disciplina positiva si concentri sul requisito giuridico dell' <b>indipendenza</b> del professionista, non sulla necessità di duplicare i soggetti incaricati | <b>Differenza essenziale:</b> la bozza adotta una lettura più formalistica; il documento preferisce una lettura letterale e sistematica della norma                                                           | Art. 2, comma 1, lett. o), CCII                                                                                                                                       |
| <b>2.4 Impatto economico-procedurale</b>                           | Costi e funzionalità della composizione negoziata                                 | La bozza, con l'impostazione restrittiva, rischia di moltiplicare i centri di costo professionale                                                    | Il documento segnala che ciò contrasta con la natura agile, volontaria e a costi contenuti della composizione negoziata, come ricostruita nei                                                                    | <b>Differenza essenziale fiscale-procedurale:</b> duplicare le relazioni può aggravare costi e tempi senza fondamento normativo espresso                                                                      | Titolo II, Capo I, CCII; art. 2, comma 1, lett. o), CCII; principi generali della composizione negoziata [1]                                                          |

| Sezione / tema                                                       | Oggetto principale                                                  | Posizione della bozza / quadro descritto                                                                                                                                     | Osservazione critica del documento                                                                                                                                                                                                       | Differenza essenziale                                                                                                                                                                               | Riferimenti normativi pertinenti                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                              | materiali di sintesi                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| <b>3. Iter procedurale – ricognizione del debito tributario</b>      | Tempestiva definizione del debito fiscale                           | La bozza chiarisce che, acquisita notizia dell'istanza di nomina dell'esperto, gli Uffici devono procedere con massima tempestività alla ricognizione del debito complessivo | Il documento valuta positivamente tale impostazione ma rileva che, in assenza di un termine certo per il rilascio del certificato o per la ricognizione, il principio di tempestività rischia di restare ineffettivo                     | <b>Differenza essenziale fiscale:</b> tra obbligo di attivazione tempestiva dell'Ufficio e mancanza di un termine procedurale vincolante                                                            | Art. 23, comma 2-bis, CCII; art. 16 CCII sul dovere di collaborazione leale; art. 364 CCII sul certificato dei debiti tributari   |
| <b>3.2 Rapporto tra trattative e misure protettive</b>               | Effetti delle misure protettive sull'attività degli Uffici fiscali  | La bozza colloca gli Uffici anche nella fase di verifica della documentazione, del ricorso e del progetto di piano; le misure protettive sono funzionali al risanamento      | Il documento evidenzia una criticità: le misure protettive non sospendono automaticamente l'ordinaria attività amministrativa di determinazione del debito fiscale, con possibile mutamento del passivo tributario durante le trattative | <b>Differenza essenziale normativa e fiscale:</b> protezione negoziale del debitore e prosecuzione dell'attività accertativa/amministrativa possono procedere su piani non perfettamente coordinati | Artt. 16 e 23 CCII; disciplina delle misure protettive nella composizione negoziata; principi richiamati nei materiali di sintesi |
| <b>3.3 Equilibrio degli oneri tra imprenditore e Amministrazione</b> | Tempestività del debitore vs tempestività dell'Amministrazione      | La bozza richiede tempestiva attivazione dell'imprenditore nella predisposizione della proposta fiscale                                                                      | Il documento osserva che non è ragionevole imputare ritardi al debitore se la quantificazione del credito erariale non è ancora certa o aggiornata                                                                                       | <b>Differenza essenziale:</b> il documento chiede una simmetria effettiva dei tempi procedurali tra contribuente e Fisco                                                                            | Art. 16 CCII; art. 23, comma 2-bis, CCII; art. 364 CCII                                                                           |
| <b>3.4 Certificazione successiva alla proposta</b>                   | Termine di 30 giorni per la certificazione successiva alla proposta | La bozza considera apprezzabile, seppure in via ordinatoria e per analogia con altre procedure, un termine di 30 giorni per la certificazione successiva alla proposta       | Il documento ritiene utile tale apertura, ma evidenzia che il problema principale rimane a monte: senza una ricognizione iniziale tempestiva il termine successivo non basta                                                             | <b>Differenza essenziale fiscale:</b> la certificazione successiva dovrebbe essere prevalentemente un aggiornamento, non la prima vera emersione del debito                                         | Art. 23, comma 2-bis, CCII; art. 364 CCII                                                                                         |
| <b>Conclusione generale</b>                                          | Sintesi delle proposte di modifica                                  | La bozza rappresenta un importante contributo interpretativo sul nuovo assetto del                                                                                           | Il documento chiede: niente irrigidimenti documentali surrettizi; no alla duplicazione obbligatoria dei professionisti; termini                                                                                                          | <b>Differenza essenziale complessiva:</b> approccio della bozza tendenzialmente prudentiale e talvolta restrittivo; approccio del                                                                   | D.Lgs. n. 14/2019; art. 2, comma 1, lett. o); art. 16; art. 23, comma 2-bis;                                                      |



| Sezione / tema | Oggetto principale | Posizione della<br>bozza / quadro<br>descritto | Osservazione critica<br>del documento                                                                                                         | Differenza essenziale                                                                               | Riferimenti<br>normativi<br>pertinenti |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                    | CCII                                           | più certi sulla<br>ricognizione del<br>debito; maggiore<br>coordinamento tra<br>tempi della<br>composizione<br>negoziata e tempi del<br>Fisco | documento più<br>sostanzialistico, operativo<br>e orientato alla<br>funzionalità del<br>risanamento | art. 364 CCII                          |

Roma, 15 maggio 2026

*p.La Commissione procedure concorsuali  
e Crisi d'impresa  
f.to Dott.ssa Giovanna Scifo*

*Il Presidente ANC  
f.to Dott. Marco Cuchel*